



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO POLITICHE EUROPEE
Servizio Informative parlamentari e Corte di Giustizia UE

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DPE 0001918 P-4.22.25
del 25/02/2019



Camera dei Deputati
Ufficio Rapporti con l'Unione Europea

Senato della Repubblica
Ufficio dei rapporti con le istituzioni
dell'Unione Europea

e,p.c.

Ministero dello Sviluppo Economico
Nucleo di valutazione degli atti UE

Ministero dell'Interno
Nucleo di valutazione degli atti UE

Ministero della Giustizia
Nucleo di valutazione degli atti UE

Ministero dell'Economia e delle Finanze
Nucleo di valutazione degli atti UE

Conferenza delle Regioni e delle
Province autonome

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Ufficio di Segreteria della Conferenza
Stato-Città e Autonomie Locali

Ministero degli Affari esteri e della
Cooperazione internazionale
Nucleo di valutazione degli atti UE

OGGETTO: Trasmissione, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012 n. 234, della relazione concernente la *Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio mediante il rilascio di un'autorizzazione generale di esportazione dell'Unione per l'esportazione di determinati prodotti a duplice uso dall'Unione verso il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord - COM(2019) 891.*

Si trasmette, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012 n. 234, la relazione elaborata dal Ministero dello Sviluppo economico, in merito al progetto di atto legislativo dell'Unione Europea di cui all'oggetto.

Il Funzionario delegato
Roberto Biasini (*)

(*) Firma su delega del Capo Dipartimento, Cons. Diana Agosti

MODELLO

(da compilare a cura dell'Amministrazione con competenza prevalente)

Relazione

ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234

Oggetto dell'atto:

Proposta di regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio mediante il rilascio di un'autorizzazione generale di esportazione dell'Unione per l'esportazione di determinati prodotti a duplice uso dall'Unione verso il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.

- **Codice della proposta:** COM(2018) 891 del 19/12/2018
- **Codice interistituzionale:** 2018/0435(COD)
- **Amministrazione con competenza prevalente:** Ministero dello Sviluppo Economico

Premessa: finalità e contesto

Quadro normativo:

Il Reg. CE 428/2009 del Consiglio, del 5 maggio 2009, istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso, introducendo un sistema comune di controllo delle esportazioni di prodotti a duplice uso, in linea con gli impegni e le responsabilità internazionali degli Stati membri e dell'Unione europea (UE). A norma del regolamento, l'esportazione di prodotti a duplice uso verso paesi terzi è subordinata ad un'autorizzazione, che può essere specifica, globale o generale. Al fine di sostenere la competitività dell'UE e offrire parità di condizioni a tutti gli esportatori dell'Unione, garantendo nel contempo un elevato livello di sicurezza e il pieno rispetto degli obblighi internazionali, il regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio stabilisce un'"autorizzazione generale di esportazione dell'Unione" per l'esportazione di taluni prodotti a duplice uso verso determinati paesi terzi, nel rispetto di condizioni specifiche. In particolare, l'allegato II bis del regolamento prevede un'autorizzazione generale di esportazione dell'Unione ("EU001") per determinate operazioni a basso rischio quali, ad esempio, le esportazioni verso Australia, Canada, Giappone, Nuova Zelanda, Norvegia, Svizzera (compreso il Liechtenstein) e Stati Uniti d'America.

Il 29 marzo 2017 il Regno Unito ha notificato l'intenzione di recedere dall'Unione a norma dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea. Ciò significa che, se l'accordo di recesso non sarà ratificato, il diritto primario e il diritto derivato dell'Unione cesseranno di applicarsi al Regno Unito a decorrere dal 30 marzo 2019 ("la data del recesso"). Il Regno Unito diventerà allora un paese terzo.

Il recesso del Regno Unito dall'Unione senza un accordo incide sul commercio di prodotti a duplice uso tra l'UE e il Regno Unito: a norma del regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, a partire dalla data del recesso l'esportazione di prodotti a duplice uso dall'UE verso il Regno Unito sarà subordinata a un'autorizzazione all'esportazione rilasciata dall'autorità nazionale competente dello Stato membro in cui l'esportatore è stabilito.

MODELLO

(da compilare a cura dell'Amministrazione con competenza prevalente)

Riferimenti: Strategie

La comunicazione della Commissione "Prepararsi al recesso del Regno Unito dall'Unione europea del 30 marzo 2019: un piano d'azione per ogni evenienza", del 13 novembre 2018, ha stabilito le misure di emergenza che la Commissione prevede di adottare nell'eventualità in cui, alla data del recesso, non entri in vigore un accordo di recesso. In tale comunicazione la Commissione ha elencato gli interventi ritenuti necessari, ricordando che ulteriori interventi potrebbero rivelarsi tali in una fase successiva.

Il 13 dicembre 2018 il Consiglio europeo (Articolo 50) ha ribadito il suo invito a intensificare i lavori a tutti i livelli per prepararsi alle conseguenze del recesso del Regno Unito, prendendo in considerazione tutti gli esiti possibili. Il presente atto fa parte di un pacchetto di misure che la Commissione sta adottando in risposta a detto invito.

Il 19 dicembre la Commissione europea ha pubblicato le predette misure preparatorie, di cui una prevede, appunto, l'inserimento del Regno Unito tra i paesi terzi di destinazione dell'autorizzazione generale dell'Unione europea (AGEU) per l'esportazione di determinati prodotti a duplice uso dall'Unione verso il Regno Unito. La presente proposta è quindi coerente con l'approccio generale alle misure di emergenza intese a far fronte all'eventualità di un recesso del Regno Unito senza un accordo. Essa non pregiudica in corso concernente la rifusione del regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio avviata con la proposta della Commissione del 28 settembre 2016.

Finalità generali:

Le finalità generali della menzionata proposta di regolamento sono duplici ed attengono alla sicurezza interna ed esterna dell'UE ed a motivi commerciali. E' necessario garantire l'applicazione uniforme e coerente dei controlli in tutta l'UE, al fine di offrire condizioni di parità agli esportatori dell'Unione e proteggere la sicurezza dell'UE e internazionale. I beni e le tecnologie a duplice uso possono, per loro natura, essere usati quale contributo alla proliferazione delle armi di distruzione di massa e per la violazione dei diritti umani. Gli scambi di detti beni tra gli Stati membri dell'UE non sono soggetti ad autorizzazione – tranne i trasferimenti di alcuni beni a duplice uso considerati maggiormente sensibili. Con l'uscita del Regno Unito dall'UE sarebbe, pertanto, indispensabile il rilascio di un'autorizzazione d'esportazione. Va sottolineato, in tal senso, che l'attuale flusso commerciale dei menzionati beni e tecnologie, nonché di loro parti di ricambio, dai 27 Stati Membri verso il Regno Unito è molto intenso e risulta, dunque, anche assai cospicuo.

Ora Il regime di controllo dell'UE delle esportazioni di prodotti a duplice uso stabilisce che le autorizzazioni di esportazione sono di norma rilasciate dalle autorità nazionali competenti sulla base di valutazioni caso per caso. È probabile che l'obbligo di disporre di un'autorizzazione specifica per l'esportazione verso il Regno Unito comporti un onere amministrativo notevole per gli esportatori e le autorità competenti e rischi di creare condizioni di disparità per gli esportatori nello Stato membro, pregiudicando così il buon funzionamento del mercato interno e della politica commerciale comune. Tali effetti destabilizzanti potrebbero essere attenuati aggiungendo il Regno Unito all'elenco delle destinazioni per le quali è prevista l'autorizzazione EU001.

Tale tipologia di autorizzazione viene concessa dall'UE soltanto ai paesi terzi che possono offrire standard elevati nei controlli ed un ampio rispetto della legislazione nazionale ed internazionale di sicurezza. In tal senso, il Regno Unito è parte dei pertinenti trattati internazionali e membro di

MODELLO

(da compilare a cura dell'Amministrazione con competenza prevalente)

regimi internazionali di non proliferazione e continua a rispettarne pienamente gli obblighi e gli impegni. Esso continua, inoltre, a rispettare pienamente gli obblighi derivanti dalle sanzioni imposte con una decisione o una posizione comune adottata dal Consiglio o con una decisione dell'OSCE o con una risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Il Regno Unito applica controlli adeguati e proporzionati che tengono efficacemente conto delle considerazioni sul previsto uso finale e sul rischio di sviamenti di destinazione, in linea con le disposizioni e gli obiettivi del regolamento (CE) n. 428/2009.

Elementi qualificanti ed innovativi: non contemplati.

A. Rispetto dei principi dell'ordinamento europeo

1. Rispetto del principio di attribuzione, con particolare riguardo alla correttezza della base giuridica

La proposta rispetta il principio di attribuzione ed infatti trova la sua base giuridica nell'articolo 207 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE).

In particolare, tale articolo consente di adottare misure aventi effetti sui rapporti commerciali. La politica commerciale comune è condotta nel quadro dei principi e obiettivi dell'azione esterna dell'Unione. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo la procedura legislativa ordinaria, adottano le misure che definiscono il quadro di attuazione della politica commerciale comune.

2. Rispetto del principio di sussidiarietà

Il principio di sussidiarietà non è pertinente nel caso della proposta in esame, in quanto il commercio internazionale è di competenza esclusiva dell'UE.

3. Rispetto del principio di proporzionalità

La proposta rispetta il principio di proporzionalità. Essa è considerata proporzionata, in quanto eviterà perturbazioni commerciali sproporzionate e oneri amministrativi eccessivi per le esportazioni dell'UE di prodotti a duplice uso verso il Regno Unito, pur preservando la sicurezza internazionale e dell'UE. Tale proposta si limita a quanto necessario per conseguire tale obiettivo e si astiene dall'apportare modifiche più sostanziali.

MODELLO

(da compilare a cura dell'Amministrazione con competenza prevalente)

B. Valutazione complessiva del progetto e delle sue prospettive negoziali

1. Valutazione del progetto e urgenza

La valutazione delle finalità generali del progetto è complessivamente positiva, in quanto il Regno Unito è un'importante destinazione per le esportazioni di prodotti a duplice uso.

Il progetto è di particolare urgenza, poiché il prossimo 29 marzo 2019 il Regno Unito si distaccherà dall'Unione Europea. La mancanza di un'AGEU - che viene considerata un tipo di autorizzazione facilitata, in quanto concessa già in linea di principio dalla normativa UE, senza necessità di essere richiesta dagli esportatori nazionali con domanda d'esportazione alle Autorità preposte negli Stati Membri - potrebbe gravemente penalizzare il commercio dei beni a duplice uso.

2. Conformità del progetto all'interesse nazionale

Le disposizioni contenute nel progetto possono ritenersi conformi all'interesse nazionale, in quanto sono in favore della preservazione della stabilità del flusso commerciale verso il Regno Unito di beni e tecnologie a duplice uso prodotti dalle imprese italiane.

3. Prospettive negoziali ed eventuali modifiche ritenute necessarie od opportune

La tempistica di adozione prevista è pressoché immediata, una volta ottenuto il placet di tutti gli Stati Membri dell'UE. La delegazione italiana presso i gruppi di lavoro dell'UE a Bruxelles ha già espresso parere favorevole alla proposta in svariate occasioni, come, ad esempio, durante le riunioni del Gruppo di Lavoro per i Beni a Duplice Uso.

Le circostanze specifiche relative ai negoziati per il recesso del Regno Unito dall'Unione e la situazione in continua evoluzione hanno limitato fortemente la possibilità di tenere una consultazione pubblica sulla proposta. Le sfide poste dal recesso del Regno Unito dall'UE e le possibili soluzioni sono state tuttavia sollevate da diversi portatori di interessi e rappresentanti degli Stati membri. Pertanto, non si ravvisano elementi di criticità nella proposta, né si ritengono necessarie o opportune eventuali modifiche nella bozza di regolamento in oggetto.

C. Valutazione d'impatto

1. Impatto finanziario

Non pertinente.

2. Effetti sull'ordinamento nazionale

MODELLO

(da compilare a cura dell'Amministrazione con competenza prevalente)

Il vaglio di adeguatezza della legislazione nazionale vigente non è pertinente, a causa della natura eccezionale e isolata dell'evento che rende necessaria la proposta medesima. In linea con gli orientamenti per legiferare meglio, non si ritiene, altresì, necessaria la valutazione d'impatto, per via del carattere eccezionale della situazione. Né sono disponibili opzioni strategiche sostanzialmente diverse dalla predetta proposta, che, comunque, non presenta elementi di criticità per la legislazione nazionale italiana.

3. Effetti sulle competenze regionali e delle autonomie locali

La norma non incide sulle competenze regionali e delle autonomie locali ai sensi di quanto previsto dalla Costituzione; pertanto la relazione non dovrà essere inviata alle Regioni, per il tramite delle loro Conferenze (art. 24, comma 2 della legge n. 234/2012).

4. Effetti sull'organizzazione della pubblica amministrazione

La proposta non comporta costi di adeguamento per la pubblica amministrazione e, considerata la sua eccezionalità, non determina effetti in termini di semplificazione burocratica e/o normativa.

5. Effetti sulle attività dei cittadini e delle imprese

La proposta avrà un impatto positivo sulle imprese produttrici ed esportatrici italiane, perché consentirà di non interrompere né diminuire il flusso commerciale italiano di beni a duplice uso verso il Regno Unito, evitando, altresì, che le imprese britanniche ricipienti ricerchino in altri paesi terzi i medesimi beni.

La proposta non comporta costi economico-finanziari per le predette aziende, in quanto l'inoltro della richiesta di servirsi della menzionata AGEU e l'iscrizione nel registro italiano delle imprese operanti tramite AGEU, presso questa competente Autorità nazionale, sono gratuiti.